

soprattutto extracomunitaria, sempre più pericolosa, organizzata e devastante negli effetti. Non sto qui a ricordare...

PRESIDENTE. Per piacere, non stia a spiegare niente.

MARIO PEZZOLI. Credevo fosse importante annunciare all'Assemblea e a lei quello che straordinariamente è accaduto. Allora, preannuncio la mia interrogazione, nella speranza che finalmente il Governo su questi problemi dia risposte pronte e adeguate, non come al solito evasive.

PRESIDENTE. Se farà avere alla Presidenza il testo dell'interrogazione, cercheremo di sollecitare la risposta del Governo.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge costituzionale Boato e Corleone; Caveri; Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; di iniziativa del consiglio regionale della Sardegna; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; d'iniziativa dell'assemblea regionale siciliana; Prestamburgo ed altri: Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (168-226-1359-1605-2003-2951-3057-3327-3644-3932-4601-5406-5468-5469-5470-5471-5472-5561-5615-5710-5892) (ore 17,23).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione, in prima deliberazione, del testo unificato, delle proposte di legge costituzionale di iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri; Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; di iniziativa del consiglio regionale della Sardegna; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; d'iniziativa dell'assemblea regionale

siciliana; Prestamburgo ed altri: disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

**(Contingentamento tempi
discussione generale - A.C. 168)**

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 30 minuti;

Governo: 30 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 28 minuti (18 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 5 ore e 50 minuti, è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 1 ora e 14 minuti;

forza Italia: 59 minuti;

alleanza nazionale: 53 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 47 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 45 minuti;

comunista: 36 minuti;

i democratici-l'Ulivo: 36 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 1 ora e 10 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

UDEUR: 12 minuti; verdi: 11 minuti; rinnovamento italiano popolari d'Europa: 9 minuti; CCD: 9 minuti; rifondazione comunista: 9 minuti; socialisti democratici italiani: 6 minuti; federalisti liberaldemocratici repubblicani: 4 minuti; CDU: 4 minuti; minoranze linguistiche: 3 minuti; patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 168)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare misto ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Avverto che la Presidenza, in considerazione della particolare rilevanza dell'argomento, per i deputati appartenenti alla componente delle minoranze linguistiche del gruppo misto, avvalendosi della facoltà assegnatale dal secondo periodo del comma 5 dell'articolo 39 del regolamento, aumenterà fino a 15 minuti il termine per ciascun intervento in discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Di Bisceglie.

ANTONIO DI BISCEGLIE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'approdo in aula del testo unificato recante disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano rappresenta, a mio avviso, un evento rilevante, suscettibile di forti innovazioni nella vita civica e nel rapporto con le istituzioni dei cittadini di quelle regioni e province interessate.

Si tratta, d'altronde, di una riforma a suo modo costituzionale in quanto incide su quelle particolari leggi costituzionali che sono gli statuti delle regioni ad autonomia differenziata e delle province autonome.

Proprio nella giornata di ieri quest'Assemblea ha licenziato il testo di legge inerente l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto ordinario.

I motivi che hanno portato il legislatore a quel trasferimento di autonomia statutaria per quelle regioni in tema di forma di Governo e di legge elettorale e dell'indicazione dell'elezione diretta del presidente sono riconducibili fondamentalmente alle esigenze di stabilità e di governabilità superando, dunque, storture,

strozzature defatiganti e dannosi riti volti a rendere spesso immobili le istituzioni.

Ebbene, per molti versi quei motivi sono sostanzialmente presenti anche nelle regioni a statuto speciale, almeno in alcune in modo più accentuato rispetto ad altre, bisognose dunque anch'esse di ammodernamento e flessibilità per competere e mettere i cittadini, le famiglie, le imprese e le associazioni, in condizioni di essere pronti e in grado di affrontare le sfide dei tempi nuovi e di affermare diritti.

Con questa proposta si risponde a questi motivi, si va in direzione di una più forte autonomia cercando di riconoscere l'aspetto pattizio del rapporto tra Stato e regioni speciali. Questo testo opera una rinnovata affermazione della specialità di queste regioni e province. A tale proposito credo che sia opportuno qualche cenno di carattere storico che ci fa meglio comprendere il perché della specialità di queste regioni.

Ebbene, la scelta operata dall'Assemblea costituente in ordine alla individuazione delle cinque regioni, cui fu riconosciuta appunto una forma speciale di autonomia, va ricondotta a quelle situazioni storiche. Devono essere infatti ricordate, in primo luogo, le forti spinte autonomistiche che si manifestarono, certo in misura diversa, in Sicilia, in Sardegna, in Trentino-Alto Adige, in Val d'Aosta e nel Friuli-Venezia Giulia, connesse anche alla presenza nei rispettivi territori di consistenti minoranze linguistiche e alla loro collocazione fisica.

Accanto a questo va anche detto che specifiche connotazioni storico-politiche riguardavano il Friuli-Venezia Giulia che, del resto, comprendeva parte dei territori contesi nel corso dei due conflitti mondiali. Proprio a causa di tali situazioni, si era giunti nel periodo preconstituente ad un primo riconoscimento dell'autonomia di tali regioni, sia pure attraverso forme diversificate. Nel Trentino-Alto Adige, poi, in base agli accordi De Gasperi-Gruber del 1946, alla minoranza di lingua tedesca era garantita una particolare tutela. Per la Sicilia era stato approvato uno statuto

autonomo con il regio decreto legislativo 15 gennaio 1946, n. 455; per la Valle d'Aosta un analogo provvedimento era stato approvato con decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, per la Sardegna il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, con cui si affidava il Governo ad una consulta regionale rappresentativa delle forze politiche presenti nell'isola. Quanto al Friuli-Venezia Giulia, la decisione di aggiungere tale regione al gruppo di quelle destinatarie di statuti speciali fu oggetto di ampia discussione non essendosi in questo caso già realizzate forme di autonomia analoghe a quelle sopra illustrate. Nella scelta, comunque, incise la finalità, da un lato, di fornire tutela alle minoranze presenti nel territorio e concentrate soprattutto nella zona di Gorizia, Trieste e del tratto confinario della provincia di Udine, dall'altro quella di predisporre un ordinamento che potesse rispondere ai peculiari problemi derivanti dall'applicazione del trattato di pace, all'epoca non ancora ratificato, e dalla convivenza di popolazioni diverse.

Molto contrastate furono peraltro le fasi del dibattito riguardanti l'ampiezza dell'autonomia da concedersi al Friuli ed i tempi di attuazione, anche in relazione alla particolare situazione della città di Trieste, che sarebbe ritornata nell'amministrazione italiana a seguito del *memorandum* d'intesa di Londra del 1954.

In generale, quindi, si può affermare che le ragioni di tutela linguistica sottese alla scelta della Costituente con riguardo alle regioni a statuto speciale hanno avuto rilievo soprattutto per il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta. Negli altri casi è piuttosto prevalsa la preoccupazione di delineare ordinamenti adeguati e di affrontare i problemi dello sviluppo economico e sociale: questi, quindi, hanno portato ad un'autonomia differenziata particolarmente significativa in Sicilia e Sardegna. Nel caso del Friuli-Venezia Giulia, sussistono entrambe le ragioni. Questi furono dunque i motivi che portarono l'Assemblea costituente a delineare le regioni a statuto speciale. L'ho voluto

ricordare anche perché la proposta oggi al nostro esame riafferma la specialità di quelle regioni, anche in virtù del fatto che le motivazioni che portarono l'Assemblea costituente ad individuare le suddette regioni si sono rilevate non solo giuste, ma davvero moderne ovvero rispondenti al bisogno di autogoverno attraverso la forma speciale di autonomia.

Orbene, tenuto conto di questi elementi e ricordato anche l'aspetto pattizio del rapporto, credo di dover ricordare che il testo unificato al nostro esame, approvato in sede referente dalla Commissione affari costituzionali, costituisce il risultato di un ampio ed approfondito confronto, svoltosi dapprima in Comitato ristretto e quindi in Commissione. Dall'esame dei testi delle numerose proposte di legge costituzionale di modifica degli statuti speciali, si è cercato di pervenire ad una sintesi idonea a consolidare il sistema di autonomia differenziata di queste regioni, avendo contestualmente presenti i rilevanti principi che si stanno introducendo nell'ordinamento delle regioni a statuto ordinario.

La scelta politica di fondo operata con questo testo è stata in sostanza quella di garantire alle regioni a statuto speciale il massimo ambito di autonomia e quindi di riservare alla valutazione dei singoli consigli la definizione della forma di governo e dei relativi criteri di elezione, in modo a mio parere più forte ed incisivo di quanto non sia contenuto nello stesso provvedimento riguardante le regioni a statuto ordinario. Tale impostazione, dunque, rafforza in senso autonomista, come si è detto, quella seguita per le regioni a statuto ordinario e si iscrive in un disegno complessivo che mira al rafforzamento politico degli organi regionali, anche in connessione con il rilevante processo di conferimento di attribuzioni e competenze in atto, che dovrebbe essere ulteriormente accelerato nella prospettiva di una ripresa della riforma in senso federalista dello Stato.

Nell'elaborazione del testo, si sono ampiamente recepite le istanze avanzate nel corso delle audizioni dai rappresentanti dei consigli e delle giunte e proprio

in relazione a tali diverse motivazioni si è reso necessario introdurre nella proposta disposizioni opportunamente mirate a specifiche esigenze. Per la Sicilia, si è ritenuto di accogliere le indicazioni recate dalla legge-voto approvata dall'assemblea regionale siciliana e per questo motivo il testo prevede l'inserimento dell'elezione diretta del presidente nello statuto, laddove per le altre regioni tale principio viene affermato unicamente nella norma transitoria ed è quindi destinato ad essere applicato solo in assenza di una legge regionale che intervenga a regolare diversamente la forma di governo.

È stata assunta, signor Presidente, onorevoli colleghi, la decisione di accorpate nell'ambito di un unico testo le modifiche agli statuti speciali; il testo si compone quindi di cinque articoli, ognuno dei quali contiene sia disposizioni che modificano testualmente gli statuti, sia norme transitorie che restano nel testo della legge costituzionale.

A partire da tali presupposti, il testo in esame provvede a sottrarre dall'ambito statutario le materie riguardanti la forma di governo, le norme sulle elezioni del consiglio, i casi di ineleggibilità e incompatibilità, l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi e del referendum. La disciplina di queste materie viene «decostituzionalizzata»: non è più contenuta nelle norme statutarie, quindi non conserva il rango costituzionale e passa all'autonoma legislazione di queste regioni. Le disposizioni di rango costituzionale inserite nello statuto, però, disposizioni attributive di competenza esclusiva, proteggono la disciplina regionale da eventuali interventi della legislazione statale ordinaria. Resta naturalmente ferma la facoltà del Parlamento di tornare a disciplinare queste materie in modo diverso, mediante norme di rango costituzionale.

Per il Trentino-Alto Adige, la riserva di competenza nelle materie sopra elencate viene attribuita direttamente ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendosi che il consiglio regionale sia costituito dai membri dei

consigli provinciali stessi. Per il consiglio provinciale di Bolzano, in relazione alla peculiare situazione che richiede specifiche garanzie per le minoranze linguistiche, si prevede direttamente nello statuto il vincolo relativo al mantenimento del sistema proporzionale.

Per la Sicilia vengono introdotti nello statuto i seguenti principi: elezione diretta del presidente, conclusione anticipata della legislatura nel caso di contemporanee dimissioni della metà più uno dei deputati, contestuale elezione dell'assemblea e del presidente nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del presidente.

Successivamente alla prima applicazione della modifica statutaria, una legge regionale approvata a maggioranza assoluta potrà modificarne le disposizioni.

La proposta prevede, infine, una disciplina transitoria articolata secondo le diverse situazioni ed esigenze delle regioni.

Ho ricordato prima, signor Presidente, il lungo lavoro che si è svolto, iniziato il 26 gennaio del 1999, attraverso le molte riunioni del Comitato ristretto e di Commissione, nonché attraverso l'audizione che ha avuto luogo nelle riunioni del 9 aprile e del 22 aprile 1999 dei rappresentanti istituzionali delle regioni Valle D'Aosta e Sardegna e dei rappresentanti istituzionali delle regioni Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le valutazioni acquisite hanno consentito di elaborare, dunque, questo testo adottato dalla Commissione nella seduta del 20 luglio scorso, il cui impianto di fondo non è stato sostanzialmente modificato nell'indirizzo generale.

Credo di dover ricordare, tuttavia, che noi siamo qui in aula con uno spirito aperto perché siamo in presenza di un provvedimento che si relaziona con situazioni peculiari, con territori specifici ed elementi davvero speciali per quanto riguarda la conformazione complessiva di questi territori. Ecco il motivo per cui, anche nel momento in cui si è in aula, come è stato detto, si deve svolgere un

lavoro in progressione; siamo qui proprio per lo svolgimento di un lavoro che possa portare anche ad ulteriori innovazioni, arricchimenti e miglioramenti del testo.

L'impegno già assunto per un incontro con i presidenti delle regioni e dei consigli regionali, nonché delle Commissioni per il prossimo 9 settembre — come annunciato dal presidente della Commissione affari costituzionali in questa sede —, rientra nello spirito di fare in modo che il testo possa essere il frutto di un rapporto e di una correlazione con le regioni direttamente interessate.

Tutto ciò proprio perché siamo consapevoli di essere in presenza di un testo per molti versi delicato e complesso con problematiche che hanno sicuramente bisogno di ulteriori riflessioni e approfondimenti che, tra l'altro, non riguardano soltanto una determinata realtà, come potrebbe essere quella particolare di Bolzano, ma tante altre realtà ovvero tutte quelle ricomprese dal provvedimento.

Signor Presidente, tengo a sottolineare questo aspetto proprio perché, in presenza di questa peculiarità, noi vogliamo svolgere in aula un lavoro che vada nella direzione indicata. Ovviamente, vi deve essere una capacità di risposta improntata a flessibilità e all'individuazione di una più ampia e cogente autonomia.

Vogliamo sostanzialmente che il dibattito che si apre in Parlamento in qualche modo rappresenti, di per sé, una sorta di fase informale di confronto — oserei dire quasi di negoziazione — per quanto riguarda il rapporto con queste regioni, per giungere ad un risultato alto, che non può non riguardare i cittadini di quelle terre, ma che possa avere soprattutto delle ricadute, che possa significare un recupero di fiducia tra cittadini e istituzioni.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro sforzo è, quindi, quello di chi sa o pensa che il federalismo significhi aggregare, volendo recuperare il *foedus*, cioè il patto, l'alleanza e, quindi, volendo fare in modo che vi siano nuovi patti, nuove alleanze, non riserve o recinti, non contrapposizioni, ma più virtuose unioni fra i diversi soggetti istituzionali, in modo che

vi siano regole e rapporti certamente improntati a quella che abbiamo definito una forma di sussidiarietà virtuosa.

Signor Presidente, sono questi i motivi che ci hanno portato a fare in modo che questo testo sia considerato a tutti gli effetti un primo approdo — a mio avviso notevole —, importante per il contributo che è stato dato e per il clima che si è determinato, sia nel Comitato ristretto, sia in Commissione, con il contributo — mi sento di dirlo — di tutti i colleghi che hanno seguito questo provvedimento, i quali, tuttavia, proprio per il lavoro in progressione che è stato fatto, sono consapevoli che alcuni nodi possono essere sciolti, approfonditi e perfezionati.

Signor Presidente, sono questi i motivi che mi portano ad auspicare, in conclusione, che il testo unificato possa essere esaminato celermente dall'Assemblea per poi essere approvato. Per il paese e per queste realtà, per il ruolo che esse rappresentano per il paese, sempre in un rapporto virtuoso e secondo una concezione, a mio avviso, federalista, c'è bisogno di un provvedimento che rinnovi l'armatura istituzionale di tali realtà, per renderla moderna, efficiente ed efficace e in grado davvero di rispondere ai bisogni e alle attese dei cittadini (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ADRIANA VIGNERI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Caveri. Ne ha facoltà.

LUCIANO CAVERI. Signor Presidente, parlerò soltanto per due minuti e chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna di considerazioni integrative al mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente.

LUCIANO CAVERI. La ringrazio, signor Presidente.

Si tratta di un passaggio estremamente interessante che è stato riassunto in maniera molto brillante dal relatore, che ringrazio, così come ringrazio il presidente e i colleghi per il lavoro che abbiamo svolto fino a questo momento.

Conosco tutte le difficoltà che avremo nel percorso di approvazione di una legge costituzionale e anche quelle che affronteremo nelle prossime settimane per giungere ad un'intesa, ad un accordo con le regioni. Credo però che l'aspetto della forma di governo delle regioni a statuto speciale, cioè l'attribuzione di nuove competenze che sino ad oggi non erano previste e che, *in itinere, in progress*, stiamo attribuendo alle regioni a statuto ordinario, sia un elemento importante, ma non sufficiente.

Credo che l'aspetto politico più importante sia l'affermazione di un'attenzione nei confronti delle specialità, che tanto erano state discusse all'interno delle Commissioni bicamerali. Ritengo, inoltre, che l'altro aspetto interessante sia l'affermazione — direi unanime — del legame pattizio che è a fondamento delle autonomie speciali. Vi è, quindi, lo sforzo di conciliare la nostra capacità e il nostro ruolo di legislatori con lo sforzo di dialogo con le autonomie speciali.

Come valdostano, guardando all'articolo che mi interessa, l'articolo 2, devo dire di essere moderatamente soddisfatto, vedendo ancora alcune ombre e, soprattutto, alcuni aspetti non del tutto convincenti. Vi sono dei « paletti » che sono stati piantati e che forse dovrebbero essere tolti per lasciare maggiore margine di libertà al legislatore regionale, di cui dobbiamo fidarci in quella logica federalistica dove la sovranità non è un elemento racchiuso solo all'interno di questa pur prestigiosa aula, ma è una sovranità che in qualche modo si spezzetta all'interno di diversi consigli regionali e, *in primis*, in questa esperienza prefederalista rappresentata dalle autonomie speciali.

Vi è un problema da risolvere che non riguarda solo la forma di governo ma

anche la questione di come affrontare la discussione sugli statuti quando questi, rinnovati, vengono proposti dalle assemblee regionali al Parlamento. Su questo tema al momento è aperta una discussione.

Mi sembra che alcuni punti che andavano bene siano stati tolti e ne sono stati aggiunti altri che vanno altrettanto bene; tuttavia, come dicevo, la discussione rimane aperta. Portare a casa questa proposta di legge, trasformandola in legge costituzionale, sarebbe un esempio di reale volontà federalistica perché sarebbe una specie di discussione preparatoria all'ordinamento federale dello Stato (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, dopo il blocco della Commissione bicamerale il 2 giugno dello scorso anno, negli ultimi mesi faticosamente è ripreso, nonostante tutto, il processo riformatore sul piano sia della Costituzione sia delle leggi costituzionali, quali gli statuti speciali previsti dall'articolo 116 della Costituzione.

È già stato ricordato dal relatore Di Bisceglie che proprio ieri abbiamo votato (e credo che oggi l'abbia fatto il Senato) la riforma costituzionale per attribuire alle regioni a statuto ordinario la piena autonomia statutaria e per introdurre, in prima applicazione, l'elezione diretta dei presidenti delle giunte regionali.

Non è tutta la riforma della forma di Stato ma è un'importante riforma nel quadro di una prospettiva federalistica (non è ancora il federalismo) della forma di governo regionale. Sarebbe stato impossibile, come qualcuno all'inizio un po' superficialmente aveva richiesto, un collegamento meccanico — un'identificazione nella stessa legge con leggi abbinata — di questa proposta in esame sui cinque statuti speciali con la proposta di revisione costituzionale che riguarda le quindici regioni a statuto ordinario. Noi siamo

interventuti sugli articoli 121, 122, 123 e 126 della Costituzione ed abbiamo inserito, con norma costituzionale, la disposizione transitoria che renderà immediatamente applicativa, nella primavera dell'anno prossimo, quell'importantissima riforma.

Qui noi non incidiamo sulla Costituzione ma, nel quadro dell'articolo 116 della Costituzione e con le procedure dell'articolo 138 della Costituzione, sulle cinque leggi costituzionali riguardanti i cinque statuti delle regioni a statuto speciale. Quindi, non un collegamento meccanico, bensì un processo in parallelo, come abbiamo fatto nella Commissione affari costituzionali della Camera e come mi auguro vorrà fare anche la Commissione affari costituzionali del Senato quando la Camera avrà varato questa proposta di legge costituzionale.

Dobbiamo tener conto al tempo stesso di quello che prevede l'articolo 116 della Costituzione, che parla di forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con legge costituzionale; dobbiamo tener conto dell'articolo 138 della Costituzione, che prevede come si possano modificare le leggi costituzionali. Questi sono i capisaldi dal punto di vista del processo. Al tempo stesso dobbiamo tener conto (bene lo ha ricordato il collega Di Bisceglie) della peculiarità storica, politica, culturale ed istituzionale di ciascun statuto di autonomia, sia pur in quel quadro complessivo accomunato dall'articolo 116 della Costituzione.

Vi sono alcune caratteristiche comuni di questa riforma che attraversano i cinque articoli e che riguardano, nell'ordine, la Sicilia, la Valle D'Aosta, la Sardegna, il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia.

La « decostituzionalizzazione » della forma di governo regionale, con l'attribuzione, per la prima volta, direttamente alla competenza delle stesse regioni a statuto speciale e dei due consigli provinciali di Trento e Bolzano della competenza al riguardo, è fondamentale: in precedenza, qualunque modifica si fosse

voluto fare, si sarebbe, comunque, dovuto operare secondo la procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione, modificando la legge costituzionale. Ora, con le procedure dell'articolo 138 della Costituzione, modificando la legge costituzionale, « decostituzionalizziamo » la materia e la attribuiamo alla competenza di leggi rinforzate, approvate — in alcuni casi a maggioranza assoluta, in altri con la maggioranza qualificata dei due terzi — dalle regioni (dall'assemblea regionale siciliana e dai consigli regionali) o dai due consigli provinciali di Trento e Bolzano.

In secondo luogo, abbiamo inserito nella legge costituzionale — come abbiamo fatto in Costituzione per le regioni a statuto ordinario — le cosiddette norme cosiddette antiribaltone. Collega Caveri, qui è giusto che siano posti dei paletti negli statuti, perché li abbiamo posti nella Costituzione per le regioni a statuto ordinario.

Le norme cosiddette antiribaltone non debbono essere nella disponibilità di modifica delle singole regioni; sappiamo, infatti, che è insito un istinto negli appartenenti ai consigli regionali — sia ordinari a statuto speciale — di autoconservazione, nonostante o mediante i ribaltoni. Pertanto, le norme cosiddette antiribaltone debbono essere norme costituzionali, in un caso, e di rango costituzionale, nell'altro.

Veniamo alle disposizioni transitorie. Non concordo su questa scelta salvo che per la Valle d'Aosta e, giustamente, per quanto riguarda la provincia autonoma di Bolzano, per le peculiarità storiche ed istituzionali e per la complessità del rapporto tra i diversi gruppi linguistici in essa presenti. Non a caso, nella provincia autonoma di Bolzano, resta anche il vincolo del sistema proporzionale, che non permane negli altri statuti. Per tutti gli altri — Sicilia, Sardegna, Trentino, Friuli-Venezia Giulia — vi sono disposizioni transitorie; se — e sottolineo dieci volte questo se, non in quest'aula, ma per chi è fuori di quest'aula a discutere — le regioni a statuto speciale non esercitano le competenze attribuite loro con legge co-

stituzionale in materia di forma di Governo e di legge elettorale, le disposizioni transitorie prevedono l'adattamento del cosiddetto «Tatarellum» — cioè, della legge elettorale regionale ordinaria — in modo da consentire, comunque, di arrivare all'elezione diretta dei presidenti delle giunte regionali e della provincia autonoma di Trento.

Sono state inserite — è giusto anche in questo caso che siano posti dei paletti nella legge costituzionale — norme minime (dico minime, perché altre se ne possono introdurre con le leggi rinforzate) sulle incompatibilità, comuni a tutte le regioni; non è immaginabile che per le regioni a statuto ordinario si scriva nella Costituzione che vi è incompatibilità tra le cariche di consigliere regionale in due giunte regionali o tra la carica di consigliere regionale e quella di parlamentare italiano o europeo e che poi si consenta alle cinque regioni a statuto speciale di deliberare differenziatamente e autonomamente l'una dall'altra. Se così non avessimo fatto, vi sarebbe stata la possibilità, ad esempio, nel Friuli-Venezia Giulia, di essere contemporaneamente consigliere regionale e parlamentare italiano o europeo, mentre la stessa situazione non sarebbe potuta accadere in altre regioni a statuto speciale. È giusto, dunque, inserire norme minime sulle incompatibilità negli statuti — che sono leggi costituzionali —, così come le abbiamo inserite nella Costituzione per le regioni a statuto ordinario.

Vi è poi una serie di problemi specifici che riguardano lo statuto — per ragioni ovvie e comprensibili — forse più complesso: quello della regione Trentino-Alto Adige, che comprende la province autonome di Trento e Bolzano. Lo statuto è unico; non è che vi siano tre statuti. C'è, però, un assetto tripolare in questo particolare quadro autonomistico e c'è una scelta di fondo che io ho compiuto — assieme al collega Raffaelli, allora — già nell'XI legislatura, che il collega Corleone ha seguito, su nostra iniziativa, nella XII legislatura e che io ho confermato il primo giorno della legislatura in corso. La

serie delle proposte di legge, infatti, comincia con la n. 168 Boato e Corleone. Si tratta, quindi, di una scelta compiuta da molti anni, con la presentazione di proposte di legge costituzionale, una scelta volta a rovesciare il rapporto tra le due province autonome di Trento e Bolzano e la regione: mantenendo la regione e l'assetto tripolare, ma prevedendo che i due consigli provinciali vengano eletti direttamente dai cittadini e sommati formino il consiglio regionale. Ebbene, dopo tanti anni di dibattito, dopo tanti misconoscimenti ed anche qualche calunnia che c'è stata in passato, il 9 aprile 1999 il consiglio regionale del Trentino-Alto Adige ha votato — e lo stesso hanno fatto i due consigli provinciali — una mozione di indirizzo, non essendo in tempo per approvare il progetto di legge, come opportunamente ha fatto la regione siciliana. Nella mozione di indirizzo si prende atto che si sta discutendo di queste materie in Parlamento, che si sta facendo la riforma costituzionale in materia di regioni a statuto ordinario e che questa è un'occasione storica per arrivare alla riforma; si prende atto, infine, della necessità di procedere a questa riforma dello statuto della regione Trentino-Alto Adige.

Preso atto di tutto ciò, si manifesta la necessità di giungere in tempi rapidi — così ha dichiarato a stragrande maggioranza il consiglio regionale — all'approvazione di una modifica dello statuto speciale — concludo, Presidente —, in modo che il consiglio regionale sia costituito dai due consigli provinciali di Trento e Bolzano, attuando il trasferimento alle province autonome della potestà legislativa in materia elettorale, fatte salve le garanzie per la rappresentanza dei gruppi linguistici — ed è quello che abbiamo fatto — e prevedendo, per la sola provincia autonoma di Trento, l'abrogazione del vincolo proporzionale sulla legge elettorale e la possibilità di elezione diretta del presidente della giunta provinciale. Questo è l'indirizzo che ci è arrivato, noi abbiamo fatto qualcosa in più, ma lo abbiamo fatto perché nel frattempo si è approvata la riforma costituzionale relativa alle quin-

dici regioni a statuto ordinario e perché per tutti gli altri statuti autonomi queste materie venivano attribuite alla competenza dei consigli regionali (in questo caso, alla competenza dei consigli delle province autonome).

Quindi, se da una parte c'è stata una forte spinta riformatrice, ci sono, ahimè, anche resistenze al cambiamento. Alcuni di coloro che hanno votato tale testo in questi giorni parlano, strumentalmente, di attacco all'autonomia. Come? Attentato all'autonomia quando il Parlamento attribuisce proprio all'autonomia le competenze che abbiamo indicato? Attentato all'autonomia quando il Parlamento dice, in sostanza: avete quattro anni di tempo per legiferare in materia di forma di governo e di legge elettorale? Quattro anni di tempo, anzi, quattro e mezzo!

PRESIDENTE. Onorevole Boato, la prego di concludere.

MARCO BOATO. In tal caso, nessuna disposizione transitoria verrà applicata, perché diventerebbe inefficace. Non c'è, quindi, una violazione dell'autonomia, bensì un suo rafforzamento e tutto questo avviene con la partecipazione di tutte le forze politiche.

Il collega Garra, qui presente, rappresenta il gruppo di forza Italia e dovrebbe comunicare ai suoi — e miei — amici e colleghi di forza Italia che ci sono otto parlamentari di forza Italia...

PRESIDENTE. Onorevole Boato, mi sembra che lei ora stia andando oltre ogni limite consentito.

MARCO BOATO. Ho finito, Presidente. Questa è un'occasione storica di riforma: sarebbe irresponsabile perderla. Dobbiamo quindi in Parlamento assumerci coerentemente le nostre responsabilità riformatrici e credo, da quanto emerge da questo dibattito, che abbiamo tutte le intenzioni di farlo (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Zeller. Ne ha facoltà.

KARL ZELLER. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei innanzitutto ringraziare l'onorevole Di Bisceglie ed il presidente della Commissione per l'impegno, la collaborazione ed il lavoro svolto. Nelle ultime settimane abbiamo elaborato, insieme agli altri colleghi del Comitato ristretto e della Commissione, un testo che, dopo decenni dalla loro entrata in vigore, costituisce — prescindendo dalle modifiche apportate nel 1971 allo statuto della regione Trentino-Alto Adige — la prima profonda riforma degli attuali statuti di autonomia. Il testo che abbiamo al nostro esame è certamente migliorabile, ma rappresenta comunque un compromesso accettabile per consentire, anche alle regioni a statuto speciale, di decidere autonomamente sulla propria forma di governo, vale a dire sulla legge elettorale, sull'elezione del presidente della giunta e degli assessori, sulle norme in materia di eleggibilità ed incompatibilità e sul referendum e iniziativa popolare.

Le questioni perfezionabili riguardano, in particolare modo, il carattere pattizio degli statuti, come è stato già detto sia dall'onorevole Di Bisceglie sia dall'onorevole Caveri. Nonostante la Commissione abbia approvato un nostro emendamento in cui si prevede che le proposte di modifica degli statuti speciali di iniziativa parlamentare debbano essere sottoposte al parere dei consigli regionali e delle due province autonome, ritengo che tale soluzione non sia del tutto soddisfacente in quanto non garantisce un vero potere di codecisione delle realtà autonome. Ricordo che lo statuto della regione Sardegna prevede già una formulazione più pregnante che consente alla regione di indire un referendum qualora il consiglio regionale non condividesse le modifiche proposte dal Governo o dal Parlamento.

Dall'altra parte manca un meccanismo di concertazione in caso di modifiche di iniziativa regionale. Con la formulazione attuale il Parlamento è persino libero di stravolgere il testo proposto da un consiglio regionale e questo potrebbe rivelarsi un vero e proprio deterrente per le regioni ad autoriformarsi e appare, co-

munque, poco rispettoso del carattere pattizio degli statuti. Ritengo, pertanto, che il testo debba essere migliorato anche al fine di tenere conto delle precise e giustificate richieste delle regioni avanzate in occasione delle audizioni. Annunzio sin d'ora che presenterò emendamenti volti a ripristinare il testo approvato dal Comitato ristretto che prevedeva l'immodificabilità della proposta di iniziativa regionale qualora fosse stata approvata a maggioranza dei due terzi. Se il Parlamento non intendesse accettare il testo potrebbe — sulla base del modello oggi in vigore per le regioni a statuto ordinario — accettarlo *in toto* o respingerlo con deliberazione motivata.

I consigli regionali devono essere maggiormente coinvolti in caso di modifiche di iniziativa parlamentare o governativa. I progetti devono essere trasmessi ai consigli e, in caso di modifiche non conformi agli indirizzi espressi dagli stessi, l'iter legislativo parlamentare dovrebbe essere interrotto onde consentire il raggiungimento delle opportune intese.

Anche la procedura concernente i referendum sulle leggi in merito alla forma di governo, non approvate a maggioranza dei due terzi, deve essere migliorata precisando che — sulla base di quanto stabilito dall'articolo 138 della Costituzione — le deliberazioni debbono essere sottoposte a referendum solo qualora sia richiesto da un cinquantesimo del corpo elettorale regionale o un quinto dei consiglieri. Appare infatti del tutto inopportuno indire un referendum su una legge approvata a maggioranza assoluta, se non lo richiede un numero qualificato di soggetti.

Non appare inoltre condivisibile il limite del rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato che non figura nel testo approvato da quest'Assemblea per le regioni a statuto ordinario.

Arrivando alla mia realtà territoriale, le innovazioni più rilevanti attengono sicuramente alla regione Trentino-Alto Adige. Infatti, la potestà legislativa primaria per la legge elettorale, che attualmente fa capo alla regione, nonché le decisioni concernenti la forma di governo vengono

demandate ai due consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano: ciò costituisce indubbiamente un passo in avanti per un nuovo assetto della regione, attualmente in discussione presso il consiglio regionale. In tal modo viene recepito l'accordo fatto recentemente tra le forze di governo regionali. Ha ragione l'onorevole Boato a dire che siamo andati un po' oltre il fine di tener conto delle recenti modifiche relative alle regioni a statuto ordinario, ma vengono rispettate, in tal senso, le istanze sempre avanzate dal mio partito.

Il nuovo assetto, votato per la prima volta nel testo della Commissione bicamerale, poco più di un anno fa, è certamente più rispettoso dell'accordo di Parigi (trattato internazionale che è alla base della nostra autonomia), laddove garantisce un potere legislativo e amministrativo autonomo al territorio abitato dalla minoranza austriaca. Costituisce un riconoscimento costituzionale della situazione di fatto attuale dove la base della regione è costituita certamente dalle due province e non viceversa. Se entrerà in vigore questo testo normativo, i consiglieri saranno in primo luogo consiglieri provinciali di modo che si potrà tenere conto della diversa situazione linguistica a Trento e a Bolzano. In quest'ultima città certamente si manterrà il sistema proporzionale mentre a Trento l'orientamento è di procedere con il sistema maggioritario.

MARCO BOATO. Non necessariamente!

KARL ZELLER. Lo deciderà autonomamente il consiglio provinciale.

Sono profondamente convinto che la nuova formula, che pone su una base paritaria le due province e rafforza lo *status* «quasi regionale» delle due province, aprirà per il futuro la strada per una collaborazione più proficua tra le due realtà autonome.

In buona sostanza alla provincia autonoma di Bolzano sono stati riconosciuti gli stessi diritti della provincia di Trento e delle altre regioni a statuto speciale, con

gli evidenti correttivi e garanzie laddove vengano toccati diritti etnici. Mi riferisco, in particolare, all'elezione diretta del presidente della giunta provinciale e alla chiamata esterna di assessori che richiedono evidentemente il coinvolgimento del gruppo linguistico italiano e non possono essere decisi unilateralmente da un solo gruppo linguistico.

Sono particolarmente soddisfatto perché il testo in esame recepisce — per non creare intoppi — pressoché *in toto* le disposizioni previste dalla proposta di legge costituzionale Zeller ed altri in materia di valorizzazione della minoranza linguistica ladina e della minoranza di lingua tedesca del Trentino; tale provvedimento di legge è attualmente all'esame del Senato.

Tali modifiche si sono rese necessarie perché gli aspetti legati alla rappresentanza istituzionale del gruppo ladino, che hanno tanto impegnato il nostro amico Detomas, vengono toccati dalla presente riforma: il che ha reso inevitabile riprodurre il testo già votato in quest'aula ma non ancora in vigore.

MARCO BOATO. Per il Trentino il testo che abbiamo votato riguarda la minoranza di lingua ladina e non quella di lingua tedesca.

KARL ZELLER. Però il testo che abbiamo votato...

PRESIDENTE. Per cortesia, evitiamo i colloqui, onorevole Zeller!

MARCO BOATO. L'ho detto per evitare ambiguità di lettura.

KARL ZELLER. Ringrazio infine i colleghi trentini, in particolar modo gli onorevoli Boato e Olivieri per la sensibilità dimostrata e per la collaborazione che ha consentito di raggiungere un compromesso sensato e meditato sul nostro statuto.

Dato che manca il riconoscimento ufficiale della denominazione della nostra regione « Trentino-Alto Adige-Südtirol »,

già accolta dall'Assemblea, in occasione del voto sul progetto della Commissione bicamerale, per tener conto di questa nuova dizione mi riservo di presentare una proposta emendativa, che spero venga accolta dai colleghi.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi e in particolar modo del Governo sulle garanzie interne ed esterne attinenti al nostro statuto.

In virtù del punto 137 delle misure in favore delle popolazioni altoatesine concordate nel 1969 a Copenaghen tra l'Italia e la Repubblica austriaca (il cosiddetto pacchetto per l'Alto Adige), le modifiche dello statuto di autonomia devono essere obbligatoriamente sottoposte al parere della commissione speciale costituita presso la Presidenza del Consiglio. Tale commissione è stata istituita nel 1992 in occasione della chiusura del pacchetto per l'Alto Adige, e deve essere investita di questo problema.

Rammento inoltre che, in occasione del rilascio della quietanza liberatoria nel 1992 da parte dell'Austria, il Governo italiano ha assicurato che secondo la prassi consueta nessuna modifica dello statuto di autonomia verrà effettuata senza il consenso delle popolazioni interessate. Tale assicurazione fa parte degli accordi con l'Austria ed è stata depositata presso l'ONU per porre fine alla vertenza internazionale. Chiedo, pertanto, che il Governo voglia, nello spirito di fattiva collaborazione secondo gli accordi esistenti, informare anche la Repubblica austriaca delle modifiche progettate e investire — comunque questo è un obbligo — la commissione presso la Presidenza del Consiglio per il parere richiesto, ai sensi della misura 137 del pacchetto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bono. Ne ha facoltà.

NICOLA BONO. Il momento che stiamo vivendo nel Parlamento italiano relativamente alla riforma dello statuto si può sicuramente definire storico.

Nel quadro più ampio della ripresa del dibattito sulle istituzioni, appariva neces-

sario rivisitare una istituzione, lo statuto siciliano, la cui riforma è attesa da decenni ed è necessitata dalle evidenti crepe dell'attuale assetto istituzionale che risente di una filosofia che gli anni hanno dimostrato superata. È insufficiente a farsi carico delle antiche e mai risolte problematiche del malgoverno della più grande e nobile isola del Mediterraneo. Attorno a questo dibattito aleggia, però, il dubbio che si vogliano a tutti costi uniformare gli statuti delle regioni speciali. Richiamo, in particolare, l'attenzione del relatore di maggioranza su questo problema che deve essere superato perché assistiamo ad una contraddizione in termini rispetto alle specialità delle regioni che storicamente hanno goduto di questa particolare autonomia. Altrimenti, dovremmo trarre la conclusione di non avere più in Italia cinque regioni speciali e quindici ordinarie, bensì due serie di regioni, ordinarie le une e speciali le altre, ma uniformate al livello delle impalcature delle regioni ordinarie. Tutto ciò deve essere necessariamente scongiurato perché vi sono questioni che non possono essere risolte, come mi è parso di avvertire nel dibattito in Commissione, con i criteri dell'analogia: siccome abbiamo fatto così nelle regioni ordinarie, la cosa più logica è fare altrettanto anche nelle cinque regioni speciali.

Mi dispiace contraddire i sostenitori di questa tesi, ma questa impostazione non è corretta. Intendo riferirmi ad un provvedimento che è stato approvato in Commissione in sede referente con un testo migliorato rispetto a quando vi era giunto come testo unico redatto dal Comitato ristretto. Nel testo del Comitato avevamo riscontrato, relativamente allo statuto della regione siciliana, una sorta di appiattimento eccessivo sulle proposte derivanti dall'assemblea regionale che le aveva avanzate dopo un lungo dibattito frutto di una serie progressiva di compromessi.

Il testo presentava, quindi, gravi incrinature rispetto all'obiettivo di realizzare una riforma che consentisse di raggiungere il fine fondamentale che tutti noi — credo — ci siamo dati quando abbiamo

messo mano alle riforme: realizzare un livello più alto di governabilità delle istituzioni italiane sul piano nazionale, regionale e locale.

La governabilità è il risultato di una serie di norme che, come tutte le forze politiche hanno nel tempo capito, passano attraverso la riduzione del condizionamento politico dei partiti e dei gruppi parlamentari rispetto alle istituzioni. Il testo che era stato varato dall'assemblea regionale, adottato con poche sfumature di modifica dal Comitato ristretto della Commissione affari costituzionali, non aveva questa caratteristica. Migliore è il testo uscito dall'esame in sede referente, anche se ancora registriamo delle difficoltà di comprensione di alcuni passaggi che mi permetterò brevemente di citare.

Non si tratta di non avere rispetto delle decisioni dell'assemblea regionale. Personalmente sono stato per otto anni deputato di quell'assemblea e mi onoro di avere servito la Sicilia e i principi dell'autonomia siciliana, a cui mi ispiro in ogni atto della mia attività politica. Non è in discussione l'autonomia, ma il modo migliore di onorare questo istituto, che è stato in qualche modo disonorato da un metodo e da una prassi di gestione delle istituzioni regionali asservita a logiche di parte, di fazione. Dobbiamo trovare i modi per un'attenuazione o per un superamento definitivo di questi condizionamenti.

Allora, la prima questione che ho sollevato in Commissione, che ribadisco in questa discussione generale e che riproporrò con emendamenti, è il principio della incompatibilità tra deputato ed assessore regionale. Tale questione non può essere risolta con il meccanismo dell'analogia. Uno dei buchi neri che hanno caratterizzato l'ingovernabilità della regione siciliana è stato il continuo ricatto esercitato dai gruppi parlamentari, dai partiti e dai singoli parlamentari all'interno dell'assemblea regionale nei confronti dei governi in carica. Il principio e la necessità di autoreferenziarsi al governo da parte di ogni singolo deputato è alla base della precarietà costituzionale di

tutti i governi che, al di là dei colori e delle coalizioni, si sono alternati nei cinquant'anni precedenti.

Mantenere il principio che non si debba sancire nella riforma dello statuto, quindi nella Costituzione, l'incompatibilità tra la carica di deputato e quella di assessore, significa preconstituire le condizioni di una debolezza sostanziale del governo della regione, di un ricatto *in fieri* del presidente incaricato, che rischierebbe di essere costantemente subordinata ai *desiderata* dei vari parlamentari, che potrebbero e vorrebbero passare anche loro al governo della regione.

Non comprendere la storia recente e passata della regione, non leggerla in questa chiave è uno dei peccati più gravi che possa commettere il Parlamento nazionale. Ecco perché non si tratta di una questione da risolvere per analogia: perché nella specialità della natura dell'assemblea regionale siciliana il principio della incompatibilità è, di per sé, garanzia di governabilità.

Non siamo d'accordo con il metodo del ricorso da parte dell'assemblea regionale, alla sfiducia, attraverso la votazione di un'apposita mozione e l'avvio direttamente alle elezioni. Siamo convinti che in Sicilia ciò che il popolo ha dato, il popolo deve togliere. La mozione di sfiducia ha senso se dà luogo ad un referendum nei confronti del presidente della regione eletto, diventando quindi un meccanismo di rimessione al giudizio del popolo e non di coloro i quali sono titolari di una rappresentanza di ordine legislativo, che non può superare la sovranità del popolo e la decisione di quest'ultimo di darsi, con la democrazia diretta, un referente immediato che è il presidente della regione. Se proprio questa norma deve restare, deve essere necessariamente proporzionata ad un *quorum* più alto. La maggioranza assoluta è una contraddizione con il principio del « *Tatarellum* ».

Da un lato, abbiamo introdotto tale principio, che garantisce la maggioranza qualifica a chi governa, dall'altro, stabiliamo che con la maggioranza semplice il presidente possa essere sfiduciato. È suf-

ficiente che un gruppo della coalizione non si senta più garantito negli accordi di governo per determinare condizioni di ribaltamento non necessariamente in termini assoluti, ma relativi; basta una maggioranza assoluta e non qualificata a far decadere un governo voluto e deciso dal popolo. Ritengo necessario, allora, elevare al 60 per cento, se non addirittura ad un livello più alto, il *quorum* relativo alla mozione di sfiducia; in merito, ho già presentato e ripresenterò in Assemblea alcuni emendamenti.

È stato positivo, invece, l'accoglimento dell'emendamento che avevo presentato per l'abolizione, in caso di decadenza del presidente della regione per morte, dimissioni, impedimento assoluto o altra causa, della possibilità, prevista nel testo dell'assemblea regionale, di eleggere il vicepresidente entro trenta giorni. Si trattava di una norma che si prestava ad interpretazioni discutibili ed inquietanti, perché tipica della trattativa con la quale il Parlamento decideva se si doveva eleggere un certo presidente o si doveva ricorrere al popolo; ciò andava oltre ogni legittima possibilità di tolleranza.

Ci sembra carente e riduttiva la soluzione data agli strumenti di democrazia diretta. Noi registriamo uno sbilanciamento incomprensibile tra le disposizioni relative all'istituto dell'iniziativa legislativa popolare, che viene disciplinato (articolo 1, comma 1, lettera *f*) in maniera analitica, con l'indicazione del numero dei cittadini e dei soggetti titolati all'esercizio di tale diritto, e le norme (articolo 1, comma 1, lettera *g*) relative all'istituto del referendum, regolato in maniera superficiale e sbrigativa, con il rinvio ad una successiva legge regionale. Ci sembra che ciò sia ingiusto, anche se prendiamo atto dello sforzo del relatore di venire incontro alle nostre richieste; infatti, il testo è stato modificato prevedendosi la possibilità che la regione legiferi sui referendum abrogativi, propositivi o consultivi, mentre in precedenza si parlava genericamente di referendum. In qualche modo, quindi, il

relatore ha recuperato alcune proposte contenute in miei emendamenti, anche se questo ci pare ancora insufficiente.

Il vero problema è che ci troviamo di fronte a diritti indisponibili dei cittadini, a forme di democrazia diretta che non possono essere sottratte, rinviate o gestite in maniera difforme da regione a regione. Ma come, vogliamo essere precisi sul terreno delle incompatibilità, con il riferimento alle analogie, e poi su quello dei diritti indisponibili e della democrazia diretta cominciamo ad essere micragnosi e riduttivi? Il tema dei referendum va gestito in maniera puntuale ed inserito nella Costituzione; tutt'al più, si può stabilire che le modalità concrete vengano definite con successiva legge regionale, ma i principi, le tipologie e i soggetti deputati a richiedere i referendum devono essere indicati, a mio avviso, nelle norme costituzionali.

Avviandomi velocemente a conclusione, in ordine alle norme modificative dello statuto, ritengo utile la previsione del ricorso al referendum popolare confermativo. Non sono d'accordo sul mantenimento della clausola di blindatura dei due terzi che esclude il ricorso al referendum, perché ritengo che qualunque legge, con qualsiasi maggioranza venga approvata da un organismo sovrano, debba essere comunque subordinata al maggiore dei sovrani, il popolo. Penso non possa esservi un vincolo *a priori* che blindi il diritto del popolo di pronunciarsi su una norma, specie se questa investe gli aspetti delle regole, della struttura costituente, dei principi attorno ai quali si snoda il meccanismo della democrazia attraverso l'istituto della regione. Questi sono principi che vanno sempre e comunque sottoposti all'eventuale referendum popolare. Ma chi è che ha paura dei referendum? Io non capisco questo atteggiamento di volere a tutti i costi mantenere nelle sedi parlamentari o rappresentative la titolarità di diritti che già in natura sono derivati. Non ci sarebbe Parlamento senza popolo. Non si capisce perché ci debba essere questo atteggiamento...

RAFFAELE CANANZI. Si distingue la democrazia diretta dalla democrazia indiretta. Non possiamo fare molta confusione.

NICOLA BONO. Certo, ho ben presente la distinzione, tanto ben presente che non vorrei che questa democrazia indiretta fosse una sorta di dispotismo nei confronti del popolo sovrano, perché a volte così mi pare di interpretare i concetti. Proprio perché ho presente cosa vuole dire democrazia diretta e democrazia indiretta, desidero che si facciano norme che non sorgano in partenza con la preoccupazione di ascoltare il popolo pronunciarsi attorno a tali questioni, specialmente quelle che riguardano le regole e la disciplina dei diritti.

Registriamo positivamente l'introduzione del cosiddetto *Tatarellum* all'interno di questa norma. Voglio concludere con un richiamo all'esigenza, avvertita da tutte le forze politiche, di introdurre in tutte e cinque le fattispecie regionali — ma io parlo della Sicilia e mi complimento perché la previsione è stata pensata anche per la riforma dello statuto regionale siciliano — l'esigenza di rimuovere gli ostacoli che a livello regionale si oppongono al cambiamento. Non è stato solo il Parlamento nazionale insensibile e in ritardo rispetto al recepimento della volontà di cambiare. La verità è che a livello regionale vi è stato un principio di conservazione in negativo dell'esistente. Ogni volta che si è andati alle elezioni l'impostazione di base di tutte le forze politiche era fondata sulle riforme, sul cambiamento. Poi, immediatamente dopo le elezioni, si è creato il meccanismo dell'autoconservazione: perché cambiare se si è stati eletti con il vecchio sistema? Squadra che vince non si cambia; regola che consente di vincere non si modifica. Questo è stato il principio che ha ispirato rinnovatori nuovi e vecchi, rinnovatori falsi e veri.

Il Parlamento, che finalmente mette mano alle riforme, introduce una grande ventata di novità, attraverso il principio per cui, fermo restando il diritto delle

regioni di modificare la legge elettorale regionale, se non si arrivasse, alla scadenza del mandato in corso al momento in cui si fanno le riforme, al cambiamento della legge elettorale, comunque si procederebbe con un meccanismo che in qualche modo richiama i principi del maggioritario e del bipolarismo. Questo è un fatto di civiltà giuridica, che rientra tra ciò che poco fa invocavo come principi generali che vanno inseriti in tutte le norme di legge, perché sono veramente principi indisponibili dei cittadini. Questo è quello che è stato fatto e che condividiamo, cioè stabilire che in Sicilia si voti con il meccanismo che prevede l'utilizzo del premio di maggioranza, già previsto per le regioni a statuto ordinario.

Preannunzio da parte di alleanza nazionale un attento confronto politico in aula quando passeremo all'esame degli emendamenti, ormai alla ripresa dell'attività parlamentare. Do atto al relatore e anche al presidente della Commissione — che ringrazio per l'attenzione con cui ha seguito alcuni passaggi del dibattito attorno alla questione della riforma dello statuto della regione siciliana — di una certa apertura. Così come parte delle questioni da noi sollevate in Commissione sono state recepite nel testo, formulo l'auspicio che si completi questo percorso di garanzia, per raggiungere un obiettivo che credo stia a tutti a cuore, cioè quello di realizzare la migliore riforma possibile, che consenta a chi ha responsabilità di governo della Sicilia di sfuggire finalmente alla logica dei condizionamenti.

Con questo spirito e con questi obiettivi mi auguro che a settembre si possa concludere il percorso di questa fondamentale e storicamente importante legge di riforma (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.

LUIGI OLIVIERI. Signor Presidente, signor sottosegretario, presidente Cananzi, colleghi, voglio subito ringraziare il relatore e gli uffici, per l'impegno che hanno

mostrato e che ci permettono di discutere di queste importanti modifiche degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, anche se, come giustamente ha rilevato il collega Boato, lo statuto è unico, ma la titolarità ogni volta ci porta necessariamente a specificare questo concetto.

Questo elemento non è di poco conto, anche in considerazione del fatto che la Camera nella giornata di ieri ha modificato gli articoli 121, 122, 123 e 126 della Costituzione, prevedendo l'elezione diretta dei presidenti delle giunte regionali e l'autonomia statutaria delle regioni a statuto ordinario.

Il relatore ha già riferito le motivazioni, che condivido, per quanto concerne la necessità e l'urgenza delle modifiche delle leggi costituzionali che hanno approvato gli statuti speciali, ossia proporre l'elezione diretta del presidente delle regioni anche per queste regioni, ad eccezione della Valle d'Aosta, della provincia autonoma di Bolzano, per ragioni riconducibili ad esigenze di governabilità e di stabilità collegate alle esigenze di modernizzazione e di flessibilità.

È pure condivisibile l'attribuzione, anche alle regioni a statuto differenziato, dell'autonomia della forma di governo e della legge elettorale nell'ambito di un rafforzamento complessivo degli organi regionali in una più ampia ottica di riforma in senso federalista dello Stato.

L'accorpamento delle modifiche in un unico testo suddiviso in cinque articoli, che andranno a modificare gli statuti con una norma transitoria che rimarrà nel testo della legge costituzionale, non risponde solo ad esigenze di ingegneria costituzionale, bensì ad una evidente finalità politica di omogeneizzare, nella salvaguardia comunque delle peculiarità delle realtà, gli obiettivi di riforma che sono, tra l'altro, ampiamente condivisi.

Il testo elaborato dalla Commissione affari costituzionali dopo un ampio confronto, previo approfondimento in Comitato ristretto, prevede una decostituzionalizzazione — su questo hanno già riferito

i colleghi che mi hanno preceduto — delle materie riguardanti la forma di governo, le norme sulla elezione dei consigli, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi e del referendum.

Le disposizioni costituzionali che verranno inserite nello statuto sono tali da proteggere la disciplina regionale da eventuali interventi della legislazione ordinaria.

Per quanto riguarda la regione Trentino-Alto Adige, la riserva di competenza viene attribuita direttamente ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo che il consiglio regionale sia costituito dai membri dei consigli provinciali. Ebbene, questa modifica di grande valenza ha già avuto modo di essere deliberata dalla Camera dei deputati all'esito dell'esame della riforma della seconda parte della Costituzione.

Nella seduta del 1° aprile 1998, intervenendo nell'ambito di quel dibattito, prendevo atto che la Commissione bicamerale per la riforma della seconda parte della Costituzione sull'articolo 57 della proposta di riforma (già articolo 58 del testo licenziato dalla bicamerale del 30 giugno 1998) aveva fatto proprio l'emendamento 57.61 presentato da me e da altri colleghi che prevedeva: « La regione Trentino-Alto Adige è costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano » e non come era nel testo licenziato il 30 giugno 1998 con l'espressione « si articola nelle province autonome di Trento e di Bolzano ».

In buona sostanza, andiamo a porre le premesse per far sì che si possa partire per il terzo statuto di autonomia e per far sì che venga posto in essere un nuovo sistema di convivenza, dello stare insieme, tra le due comunità delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Per il consiglio provinciale di Bolzano, alla luce della peculiarità che richiede un supplemento di attenzione e di garanzia per le minoranze linguistiche che lì vivono, si prevede nello statuto il vincolo relativo al mantenimento del sistema pro-

porzionale per una più compiuta rappresentanza della realtà politica e sociale.

In sintesi, si possono così richiamare i principi contenuti nella proposta di modifica costituzionale al nostro esame. Nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento giuridico dello Stato, l'assemblea o il consiglio regionale stabilisce le modalità di elezione del consiglio, nonché del presidente della giunta e degli assessori; le dimissioni contemporanee della metà più uno dei consiglieri, o deputati regionali, comportano lo scioglimento del consiglio e l'elezione contestuale del presidente della giunta, se eletto a suffragio universale. Si può avere scioglimento anticipato del consiglio regionale se viene approvata una mozione di sfiducia al presidente della giunta, oppure per rimozione, dimissioni volontarie, morte o impedimento permanente dello stesso presidente.

Le modifiche statutarie sono adottate con la procedura di cui all'articolo 138 della Costituzione, con possibilità di iniziativa anche dei consigli regionali e con obbligo di consultazione per ogni iniziativa parlamentare o governativa. È prevista una norma transitoria, ad eccezione della regione Valle d'Aosta e della provincia di Bolzano, che stabilisce che, fino a quando non sarà adottata la nuova disciplina elettorale e la nuova forma di governo, il presidente della giunta sarà eletto a suffragio universale diretto contestualmente al rinnovo del consiglio regionale. Per la regione Trentino-Alto Adige, l'innovazione più rilevante, di cui sopra ho già parlato e che altri colleghi hanno discusso in questa aula, consiste nell'attribuzione della competenza relativa alla legge elettorale per i due consigli provinciali.

Si recepisce la disposizione relativa al disegno costituzionale già approvato dalla Camera oltre un anno fa ed ora al Senato in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca in Trentino. In provincia di Bolzano, il consiglio provinciale è eletto con il sistema proporzionale e l'eventuale legge che preveda l'elezione diretta del presidente della giunta provinciale di Bolzano deve essere